

5 - 7 AGO. 2012

Presidenza del Consiglio dei Ministri
DFP 0031250 A-4.17.1.14.5
del 26/07/2012



Ministero
dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale per gli Ordinamenti del Personale
e l'Analisi dei Costi del Lavoro Pubblico
UFFICIO XIII


Roma, 24 LUG. 2012

22782/r/rs/1A

Prot. Nr. 0064028

Rif. Prot. Entrata Nr. 0060760

Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri
Dipartimento della Funzione Pubblica
Ufficio Relazioni Sindacali
Servizio Contrattazione Collettiva
00100 Roma



OGGETTO: Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) - Ipotesi di accordo integrativo relativo ai criteri per l'attuazione dell'art. 8 del CCNL 2002/2005, secondo biennio economico: riduzione dei tempi di permanenza per il passaggio di fascia all'interno dei tre livelli di ricercatore e tecnologo.

Con nota n. 25967 del 28 giugno 2012, codesta Presidenza del Consiglio ha trasmesso l'Ipotesi di accordo in oggetto, ai fini della certificazione prevista dall'art. 40 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

L'ipotesi sottoscritta in data 11 maggio 2012, è intesa a riconoscere gli effetti giuridici ed economici dei passaggi di fascia stipendiale "con decorrenza alle date stabilite per ciascun procedimento di selezione (1 gennaio 2007- 1 gennaio 2009 e 1 gennaio 2010)".

Al riguardo, per quanto di competenza, si rappresenta quanto segue.

L'art. 8 del CCNL 2004/2005, secondo biennio economico, prevede che "I passaggi di fascia stipendiale all'interno dei tre livelli di ricercatore e di tecnologo continuano ad avvenire secondo la vigente normativa contrattuale. Annualmente gli Enti possono disporre che una quota di personale non superiore al 10%, in base a criteri di merito, fruisca di una riduzione dei tempi di permanenza in misura non superiore al 50% al fine del passaggio alla fascia successiva. Tali passaggi possono avvenire per una sola volta durante la permanenza in ciascun livello. I criteri per l'attuazione del presente articolo sono definiti in sede di contrattazione integrativa".

W

Il successivo art. 9, comma 3, stabilisce che con decorrenza dal 31.12.2005 ed a valere sulle corrispondenti risorse finanziarie dell'anno 2006, la misura pari allo 0,20%, venga destinata all'utilizzo per il finanziamento dei passaggi previsti del menzionato art. 8.

La relazione illustrativa dell'ipotesi in oggetto evidenzia che il predetto anticipo di fascia non debba rientrare nella fattispecie oggetto delle misure di contenimento della spesa di personale, di cui all'art. 9, commi 1 e 21 del D.L. n. 78/2010, convertito dalla legge n. 122/2010.

A tal proposito, in via preliminare si rappresenta che ai sensi della citata normativa *“per gli anni 2011, 2012 e 2013, il trattamento economico complessivo dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, ivi compreso il trattamento accessorio (...), non può superare, in ogni caso, il trattamento ordinariamente spettante per l'anno 2010, al netto degli effetti derivanti da eventi straordinari della dinamica retributiva, ivi incluse le variazioni dipendenti da eventuali arretrati, conseguimento di funzioni diverse in corso d'anno fermo in ogni caso quanto previsto dal comma 21, terzo e quarto periodo, per le progressioni di carriera comunque denominate”*.


Il citato comma 21 del medesimo articolo stabilisce, al quarto periodo che, per il personale contrattualizzato, *“le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposte negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici”*.

Peraltro, come precisato anche dalla circolare n. 12 del 15 aprile 2011, con cui lo scrivente Dicastero dell'Economia e delle Finanze ha fornito chiarimenti circa la corretta applicazione delle disposizioni di cui all'art. 9, si ritiene che le suindicate disposizioni, adottate al precipuo scopo di garantire l'invarianza dei trattamenti retributivi nel triennio di riferimento, si applichino anche all'ipotesi di passaggio di fascia stipendiale, nel presupposto che il limite stabilito nel primo comma dell'art. 9, ha una valenza di carattere generale e di cornice in relazione alle puntuali misure di contenimento contenute nel medesimo articolo.

Ciò premesso, l'esame dell'ipotesi di accordo e del verbale del Collegio dei revisori ha evidenziato un duplice ordine di problemi:

a) **prima del 2009**: l'assenza dell'accantonamento di specifiche somme destinate alle finalità di cui all'art. 8 del CCNL 2004/2005. Detta circostanza, a parere dello scrivente, determina **l'impossibilità** di attivazione delle procedure di anticipazione di fascia e, di conseguenza, l'impossibilità di far decorrere effetti sia giuridici, sia economici per gli anni 2007/2008, fermo restando in ogni caso quanto precisato dallo scrivente al punto b);

b) **successivamente al 2009**: l'inammissibilità di stabilire una decorrenza retroattiva degli effetti giuridici ed economici rispetto all'anno di attivazione delle procedure.



Si osserva, peraltro, che per gli enti è prevista la sola facoltà di destinare somme specifiche alle finalità di cui al citato art. 8, ma sulla base di "criteri di merito". Conseguentemente, la decorrenza deve essere collegata al momento in cui si decide l'attivazione dell'istituto, anche in presenza di specifiche risorse all'uopo destinate in anni precedenti (nel caso in esame 2009/2010).

Pertanto, tenuto conto di quanto disposto con il D.L. 78/2010, gli effetti **esclusivamente giuridici** delle anticipazioni di fascia, per l'ipotesi sottoscritta in data 11 maggio 2012, potranno farsi decorrere unicamente dall'1/1/2012.

Ad ogni buon fine, si resta in attesa dell'avviso che vorrà esprimere codesto Dipartimento della Funzione Pubblica.



Il Ragioniere Generale dello Stato

